SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1080)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1978

Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina in vigore in Italia nel settore del controllo dei prezzi, consistente nella determinazione diretta dei prezzi da parte dello Stato — nella maggior parte dei casi come prezzi massimi e solo in taluni casi come prezzi minimi o fissi — affiancata da un limitato regime di « sorveglianza » (nato dall'esperienza di autorizzazione alle variazioni, introdotta dai decreti-legge n. 425 e n. 427 del 1973), non risponde ad un disegno organico di politica dei prezzi, ma piuttosto è il frutto di provvedimenti legislativi assunti via via nel tempo, sotto la spinta di necessità contingenti. Si tratta, infatti, fondamentalmente di una legislazione « da tempo di guerra » (non va dimenticato che essa trae origine dal decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, che diede fine al blocco generale dei prezzi del periodo bellico), che nei trent'anni successivi ha subìto adattamenti solo di carattere amministrativo e giurisprudenziale. Tale connotato legislativo ha generato carenze funzionali e strutturali di sempre crescente intensità, in guisa da ostacolare, al presente, la predisposizione e la attuazione di interventi, tempestivi ed adeguati, per un efficace controllo dei prezzi, la cui importanza trascende il limitato — anche se rilevante — settore commerciale per afferire al più generale quadro dell'economia nazionale ed internazionale. Nè va dimenticato che l'attuale fisionomia regionale dello Stato, voluta dalla Costituzione ed in fase di avanzata attuazione, non consente di procrastinare le strutture amministrative esistenti, ma impone la loro integrale revisione al fine di rendere efficiente e tempestiva l'azione governativa in tale settore e di instaurare sistemi di controllo decentrati in guisa da consentire la loro migliore penetrazione e puntualità.

Occorre, inoltre, considerare che la disciplina dei prezzi si configura anche come un idoneo strumento di tutela dei consumatori, proteso ad evitare da un lato l'incontrollato gioco delle forze economiche — specie quando trattasi di beni o servizi ad alta valenza sociale — e dall'altro gli stati di tensione del mercato, soggetto ad ardite mosse speculative, che trovano nei perturbati stati psicologici dei consumatori o dei commercianti, sovente improntati alla massima emotività, la loro migliore capacità di successo. Altra fonte di alterazione del mercato va individuata nell'inadeguata concorrenza tra gli operatori economici ovvero nella diversa localizzazione e dimensione delle imprese produttrici e distributrici nonchè nell'esistenza dei processi di accelerata inflazione.

Infatti, l'esigenza del controllo dei prezzi diviene più acuta in momenti in cui i rapporti tra le imprese e tra queste ed i consumatori dimostrano evidenti stati di tensione, a causa dell'instabilità monetaria interna e nel mercato dei cambi con le valute estere, con ripercussioni sensibili nel commercio internazionale.

Consegue che, al di là delle applicazioni in particolari situazioni congiunturali, la materia del controllo dei prezzi occupa un posto di rilievo tra le misure di politica economica, per il ruolo che essa può svolgere di tutela dei consumatori di beni e servizi, prodotti in regime di monopolio o comunque di concorrenza imperfetta. Entro limiti ridotti e per periodi diversi, può essere attribuita alla politica dei prezzi, in particolare alla tariffazione di taluni servizi pubblici, anche il ruolo di redistribuzione del reddito tra le diverse categorie di cittadini.

Nella maggior parte delle economie occidentali è riscontrabile la presenza di una più o meno estesa politica di controllo o regolazione dei prezzi che, pur con ovvie differenze, si presenta con caratteristiche ricorrenti. Si possono individuare le seguenti forme di controllo dei prezzi:

a) prezzi « amministrati » direttamente dal potere pubblico, limitatamente a beni e servizi essenziali, forniti sia da imprese pubbliche, sia da imprese private;

b) un regime di autorizzazione alle variazioni dei prezzi applicato ad ampi settori di beni, di servizi o di imprese, ma per periodi limitati in presenza di fenomeni inflazionistici di particolare entità;

c) accordi, rinnovati periodicamente, tra l'Amministrazione pubblica e le associazioni di produttori, nei quali vengono fis-

sati i criteri-guida da seguire nelle decisioni di variazioni di prezzo per un periodo di tempo predeterminato;

d) un regime di « sorveglianza » dei prezzi, che comporta l'obbligo da parte dei produttori di informare in via permanente l'Amministrazione pubblica circa le variazioni di prezzo di taluni beni e servizi, in modo da porre quest'ultima in grado di decidere se, in particolari circostanze, divenga necessario sottoporre il prezzo del bene sorvegliato a regime di autorizzazione, di contrattazione o anche di « amministrazione ».

La riforma della vigente disciplina dei prezzi, che il disegno di legge proposto intende avviare a realizzazione, risponde ad una duplice esigenza: dare maggiore elasticità all'attività del CIP prevedendo una pluralità di forme di intervento opportunamente articolate e adeguare agli obiettivi le procedure e le strutture amministrative, in modo da garantire organicità e flessibilità all'azione pubblica ed insieme adeguata tutela degli interessi degli operatori economici che vi sono sottoposti.

Va detto anzitutto che, anche con la riforma, non è possibile eliminare interamente gli ambiti di discrezionalità nell'esercizio del controllo dei prezzi. Non è possibile, infatti, fissare per legge criteri che portino ad una determinazione automatica dei beni da sottoporre a controllo, nè individuare rigidamente quali costi devono essere recepiti per la fissazione del prezzo. L'inevitabile grado di discrezionalità, insito in qualsiasi sistema di controllo, può trovare compensazione in un'elevata qualificazione tecnica del personale preposto alla predisposizione delle istruttorie e nella struttura del sistema informativo di base, che dev'essere il più esteso possibile.

Le forme attuali di controllo, come si è detto, mentre sono in alcuni casi eccessive, in altri sono insufficienti; la determinazione in via amministrativa del prezzo, cioè la fissazione del prezzo massimo, risulta per la sua rigidità troppo pesante per talune imprese; l'istituto della sorveglianza, al contrario, ha contorni troppo vaghi; ecco perchè con la riforma viene introdotta una maggiore articolazione dei tipi di controllo da mettere in atto, con la possibilità di passare dall'uno all'altro, secondo le necessità.

Con la nuova strutturazione, la determinazione d'autorità del prezzo massimo non risulta più la regola, ma l'eccezione: il sistema prevalente di regolazione diventa infatti il cosiddetto « accordo di programma » (come quello già introdotto con successo in Francia, Belgio, Olanda). Esso consiste in un contratto fra Stato e imprese, concernente le regole cui le imprese stesse sono tenute ad attenersi per un periodo di tempo prefissato, nel trasferire nei prezzi le variazioni di costo.

Il vantaggio di questo sistema è quello di rendere trasparenti le decisioni adottate dalle imprese per la variazione dei prezzi di vendita, mirando ad eliminare le conseguenze derivanti da posizioni di monopolio o di quasi monopolio.

Dal lato della garanzia dei soggetti economici che sono sottoposti al regime dei prezzi, la definizione per legge delle forme di avvio della procedura, dei termini entro i quali il CIP deve pronunciarsi, dei casi in cui i termini stessi possono essere interrotti e degli obblighi di motivazione delle decisioni, costituisce un'innovazione importante che, oltre a ridurre al minimo il grado di discrezionalità degli organi pubblici di controllo, dovrebbe creare una disponibilità nuova da parte degli operatori economici ed incoraggiarli ad una collaborazione più proficua con le strutture amministrative.

Sotto l'aspetto istituzionale, il provvedimento di riforma introduce novità importanti: la Commissione centrale prezzi, composta oggi da una trentina di membri in rappresentanza delle varie amministrazioni pubbliche e delle categorie economiche e sociali, cede il passo a più commissioni competenti per materia, aventi un numero limitato di componenti rappresentativi a livello tecnico delle diverse istanze, rendendo così possibile agli organi collegiali di partecipare alla formazione delle decisioni con un contributo qualificato, e non solo per gli interessi che vengono rappresentati.

L'articolazione degli organi periferici, che attualmente è spinta fino a livello provinciale, subisce anch'essa una modifica: il disegno di legge prevede infatti l'istituzione, in ciascuna Regione, di comitati regionali dei prezzi e di commissioni consultive regionali che, mentre per la loro composizione assicurano la partecipazione di tutte le forze sociali interessate a livello locale, dal punto di vista tecnico si presentano con una struttura più rispondente all'importanza dei compiti ad esse affidati dal CIP, soprattutto quelli di controllo.

Il Comitato interministeriale dei prezzi resta sempre al vertice dell'apparato pubblico preposto al controllo dei prezzi, ma con attribuzioni più articolate rispetto alle attuali. Esso, infatti, oltre al compito di vigilanza generale sul livello e sull'andamento dei prezzi, svolge le seguenti funzioni:

concorda con le imprese o con le associazioni di categoria i criteri cui le imprese devono attenersi per la fissazione e la variazione dei prezzi;

fa proposte al CIPE circa i beni e i servizi da sottoporre a determinazione del prezzo massimo;

determina i prezzi massimi dei beni e dei servizi per i quali, in conformità a disposizioni legislative e alle delibere del CIPE, si renda necessaria la disciplina autoritativa;

controlla e fissa i margini di commercializzazione.

È il CIP, inoltre, che determina su quale base territoriale (nazionale o regionale) deve essere effettuato il controllo dei prezzi, indicando a quali direttive i comitati regionali prezzi devono attenersi nello svolgimento dei compiti loro affidati.

La progettata impostazione è in linea con il recente orientamento della Corte costituzionale, secondo cui la determinazione dei prezzi attiene non tanto agli interessi dei singoli operatori economici, quanto all'interesse pubblico a che i prezzi di mercato si formino, oltre che per il naturale gioco delle forze economiche, anche per il legittimo intervento delle pubbliche autorità, l'uno e l'altro non dolosamente falsati (sentenza 20 maggio 1976, n. 123). Soggiunge ancora il suddetto organo costituzionale, con riferimento alla legittimazione d'intervento delle Regioni, anche se a statuto speciale, che il quadro d'insieme delle potestà governative — per afferire non soltanto al coordinamento e alla disciplina dei prezzi, ma, in genere, a tutto il settore dell'attività economica e finanziaria dello Stato, al fine evidente della tutela di interessi quali la stabilità monetaria, la difesa dei salari e dei redditi fissi, gli investimenti, gli scambi con l'estero — è predisposto a tutela d'interessi di evidente e preminente carattere nazionale. I provvedimenti emanati per il loro perseguimento postulano, necessariamente, una correlativa operatività sul piano nazionale in tempi e modi uguali su tutto il territorio della Repubblica (sentenza 20 dicembre 1976, n. 246).

In tale prospettiva, l'attribuzione di funzioni amministrative agli enti regionali non può prescindere dal correlato ruolo di preminenza di un organo statale centralizzato.

La struttura amministrativa del sistema di controllo dei prezzi fa capo, nel disegno di legge, alla Segreteria generale, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La legislazione vigente, come è noto, si limita a stabilire che la Segreteria generale del CIP è affidata ad un funzionario dello Stato collocato fuori ruolo, senza prevedere una struttura organica nè della Segreteria, nè una pianta del personale degli uffici.

Conseguentemente, allo stato attuale, gli uffici della Segreteria generale del CIP si avvalgono:

di personale comandato da altre Amministrazioni statali o da enti pubblici, con gli inconvenienti, che è facile intuire, derivanti sia dal rapporto sempre precario, sia dalle difficoltà frapposte dalle Amministrazioni di provenienza che tendono a recuperare il proprio personale;

di ispettori dei costi che, assoggettati alla normativa degli « esperti » della pubblica amministrazione non possono essere

mantenuti in servizio per più di due esercizi oltre quello di conferimento dell'incarico;

di personale con rapporto temporaneo, che fornisce prestazioni limitate.

Il disegno di legge proposto colma questa grave lacuna prevedendo l'istituzione di ruoli organici, che assicurino una efficiente funzionalità degli uffici, pregiudiziale indispensabile per una politica seria ed efficiente in materia di prezzi.

Tanto precisato in via generale, i singoli articoli del disegno di legge impongono le seguenti notazioni esplicative.

L'articolo 1, concernente la composizione del CIP, è di facile intendimento.

Con l'articolo 2 si conferisce alla giunta del CIP la potestà di emanare provvedimenti, in casi di necessità ed urgenza, da sottoporre a ratifica del Comitato nella riunione immediatamente successiva al giorno in cui essi sono stati adottati: e ciò al fine di assicurare la rapidità d'intervento in situazioni di mercato particolarmente tese.

Nell'articolo 3 si prevede l'istituzione di commissioni tecniche consultive (CTC) per settori omogenei di beni e servizi per fornire al Comitato la consulenza più qualificata in merito a tutti gli elementi tecnici, onde pervenire alla migliore ponderazione e valutazione della fattispecie da regolamentare.

Il sistema delle CTC si distacca, come già osservato, da quello attualmente in vigore, secondo cui l'attività di consulenza è demandata ad un unico organismo, e, quindi, non perfettamente conciliabile con l'esigenza di specializzazione tecnica nei singoli settori d'intervento, caratterizzati da connotati peculiari, di difficile percezione.

L'articolo 4 costituisce il momento più caratterizzante del proposto disegno di legge, in quanto inserisce le Regioni nell'attività di governo del settore dei prezzi, conferendo potestà al limite massimo consentito dalla peculiarità della materia, delle esigenze commerciali interne ed internazionali e della stabilità monetaria.

L'articolo 5 indica le funzioni attribuite al CIP, che sono state precedentemente elencate.

L'articolo 6 disciplina l'accordo di programma con il quale le imprese si obbligano nei confronti dello Stato a certe regole di comportamento, per un periodo di tempo prefissato, in materia di trasferimento nei prezzi delle variazioni dei costi. Alle imprese che non rispettano l'accordo si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 7.

L'articolo 8 enuncia le modalità procedurali dell'attività del Comitato in ordine alla determinazione dei prezzi massimi, e ciò al fine di offrire alla collettività le migliori garanzie per l'emanazione delle deliberazioni conclusive.

Con l'articolo 9, in conformità all'attuale indirizzo governativo di concentrazione delle attività amministrative della stessa natura, si stabilisce il convogliamento nel CIP delle competenze attribuite ad altre amministrazioni da leggi particolari, al fine di garantire l'unità d'indirizzo e di metodo nel settore di controllo prezzi.

Gli articoli 10 e 11 attengono all'organizzazione e alle potestà istruttorie e conoscitive della Segreteria generale del CIP.

Nell'articolo 12 è previsto un severo regime sanzionatorio a carico dei trasgressori dei provvedimenti del CIP.

Con l'articolo 13 si conferisce al Governo la delega di emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di garantire la massima efficienza della Segreteria generale del CIP nonchè di raccogliere in un testo unico le disposizioni legislative vigenti in materia di prezzi.

Le disposizioni del disegno di legge, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 13, entrano in vigore il novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti delegati previsti dal citato articolo 13. Dalla stessa data sono soppressi la Commissione centrale dei prezzi, i comitati provinciali e le commissioni consultive provinciali (art. 15).

L'articolo 14 provvede alla copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

dal Ministro delle finanze;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro delle partecipazioni statali;

da tre esperti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Alle riunioni del CIP sono invitati a partecipare, di volta in volta, con voto deliberativo, altri Ministri, quando siano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza.

Gli esperti membri del CIP durano in carica tre anni e possono essere confermati; essi decadono dall'incarico qualora senza giustificato motivo non partecipino a cinque riunioni consecutive del Comitato. Detti esperti hanno voto consultivo.

Il funzionario preposto alla Segreteria generale per il controllo dei prezzi, di cui al successivo articolo 10, partecipa con voto consultivo alle riunioni quale relatore e verbalizzante.

Art. 2.

Nei casi di necessità ed urgenza, nelle materie di competenza del Comitato, può deli-

berare una giunta costituita in seno allo stesso e composta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Alle riunioni della giunta partecipano, di volta in volta, con voto deliberativo, altri Ministri quando sono trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza.

Le deliberazioni adottate sono sottoposte, per la ratifica, al Comitato interministeriale dei prezzi nella riunione immediatamente successiva al giorno in cui esse sono prese.

Art. 3.

Sono istituite commissioni tecniche consultive per settori omogenei di beni e servizi.

Le commissioni tecniche consultive sono costituite, sentito il CIP, con decreto del presidente del Comitato stesso e composte ciascuna di non più di dodici membri in rappresentanza dei Ministeri competenti, delle categorie economiche interessate e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, nonchè di tre esperti.

Le commissioni stesse sono presiedute da uno degli esperti membri del CIP o dal funzionario preposto alla Segreteria generale per il controllo dei prezzi.

Art. 4.

In ciascuna Regione è istituito il comitato regionale dei prezzi (CRP), presieduto dal presidente della Regione e composto da tre assessori regionali, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo della Regione o da chi ne fa le veci, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e da due esperti nominati dal commissario del Governo.

In ciascuna Regione, inoltre, è istituita la commissione consultiva regionale, presiedu-

ta dal presidente della Regione o da un membro del CRP da lui delegato, e composta di non meno di dieci e non più di venti membri in rappresentanza della Regione, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, delle categorie economiche e delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Le funzioni di segretario del CRP sono esercitate da un funzionario della Regione, che si può avvalere, per il compimento delle istruttorie preliminari nelle materie di competenza del comitato e per l'esecuzione e la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del CRP, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

Il comitato regionale dei prezzi e la commissione consultiva regionale sono nominati con decreto del presidente della Regione.

Art. 5.

Al CIP, fatte salve le attribuzioni del CIPE di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) vigilare sul livello e sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi, nonchè dei costi che concorrono alla loro formazione;

b) concordare, per singoli beni e servizi in ordine ai quali si sia rilevato un andamento irregolare dei prezzi, con le singole imprese o le associazioni di categoria, a ciò espressamente delegate, con riferimento a periodi di tempo determinati, i criteri che le imprese si obbligano ad osservare ai fini della variazione dei prezzi;

c) proporre al CIPE, dopo aver esperito ove possibile, in relazione alle caratteristiche del mercato, il tentativo di concordato di cui alla precedente lettera *b*), i beni e i servizi da sottoporre a determinazione del prezzo massimo;

d) determinare i prezzi massimi dei beni e dei servizi a seguito delle deliberazioni del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della presente legge,

ovvero in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative in vigore;

e) controllare e fissare i margini di commercializzazione e di distribuzione, nelle varie fasi che vanno dalla produzione (franco fabbrica) o dall'importazione (franco confine) fino a quelle della vendita al consumo.

Il CIP, con riferimento alle funzioni di cui alle precedenti lettere *b*), *d*) ed *e*), determina se esse debbano essere esercitate su base nazionale o su base regionale, indicando in quest'ultimo caso le direttive alle quali debbono attenersi i CRP.

Art. 6.

Nello svolgimento delle funzioni previste dal precedente articolo 5, primo comma, lettera *b*), il CIP, sentita la commissione tecnica consultiva competente per materia, nonchè, qualora lo ritenga opportuno, il segretario della programmazione, approva la struttura dei costi di riferimento, in base alla quale viene verificata la congruità dei prezzi e delle loro variazioni praticati dalle imprese interessate.

A tale fine le imprese o le associazioni di categoria devono inviare alla Segreteria generale per il controllo dei prezzi, prima di ogni variazione dei prezzi, la documentazione attestante le variazioni dei costi inclusi nella struttura di riferimento.

Qualora il CIP, sentita la commissione tecnica consultiva competente per materia, non giudichi la variazione dei prezzi conforme al concordato raggiunto con le imprese o le associazioni di categoria, con motivata deliberazione invita queste ultime ad adeguarsi al predetto concordato, fissando un termine di quindici giorni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il CIP, tenuto conto dell'incidenza dell'inadempimento sull'andamento del mercato, chiede al CIPE di pronunciarsi ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 5, primo comma, lettera *c*).

Art. 7.

Dopo il decorso del termine previsto nel terzo comma dell'articolo 6, l'imprenditore che, dopo l'invito, non si è adeguato al concordato, è punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra lire 1.000.000 e lire 100.000.000. La sanzione può essere aumentata fino a cinque volte quando essa può presumersi inefficace, anche se irrogata nel massimo.

All'applicazione della sanzione prevista nel precedente comma provvede l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo ove è stata commessa la violazione. Quando il prezzo è controllato dai comitati regionali prezzi, all'applicazione della sanzione provvede l'ufficio regionale competente.

Si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili. Non è consentito, però, il pagamento in misura ridotta. Al rapporto per la violazione amministrativa è unita copia della deliberazione adottata dal CIP a norma del terzo comma dell'articolo 6.

Art. 8.

Il CIPE, ove accolga la proposta del CIP, formulata ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera *c*), indica il periodo di tempo, comunque non superiore a tre anni, per il quale ha efficacia la sua delibera di sottoposizione al regime di determinazione del prezzo massimo.

Fermo restando il potere di variazione di ufficio da parte del CIP dei prezzi massimi da esso precedentemente determinati, le imprese o le associazioni di categoria, a ciò espressamente delegate, possono chiedere al CIP variazioni in aumento dei prezzi dei beni e dei servizi, allegando la documentazione relativa a tutti gli elementi che concorrono alla formazione dei prezzi.

Entro sessanta giorni dalla richiesta, il CIP, sentita la commissione tecnica consultiva competente per materia, si esprime con

deliberazione motivata. Le deliberazioni del CIP devono essere motivate con riferimento a tutti gli elementi di costo, sia diretti che indiretti, che concorrono alla formazione dei prezzi. Le deliberazioni del CIP sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e il prezzo indicato vale come prezzo massimo per tutti gli operatori.

Nel caso in cui il CIP non abbia provveduto nel termine indicato nel comma precedente, la richiesta di aumento si intende approvata e il prezzo ivi indicato vale come prezzo massimo per tutti gli operatori a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito comunicato, da effettuare entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto.

Il CIP, nel valutare le richieste di aumento dei prezzi, deve fare riferimento a elementi dedotti da strutture produttive efficienti, in stato di normale utilizzo della capacità produttiva. A tal fine il CIP può approvare metodologie di rilevazione e di calcolo, alle quali si attengono gli organi istruttori.

Qualora la documentazione fornita non sia conforme agli schemi definiti dal CIP, il presidente del CIP richiede che sia integrata entro un termine da lui fissato, comunque non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine di cui al terzo comma è interrotto e, dal giorno nel quale il CIP riceve la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di trenta giorni. L'inutile decorso del termine fissato dal presidente del CIP importa il rigetto della richiesta di aumento del prezzo. La stessa procedura si applica nel caso in cui l'impresa o le imprese che hanno presentato la richiesta di aumento del prezzo non rispondano alle caratteristiche di efficenza produttiva indicate al comma precedente e il CIP debba raccogliere elementi conoscitivi da altre imprese.

Fino a quando non siano decorsi i termini di cui al terzo o al sesto comma del presente articolo, il CIP non può prendere in esame alcuna nuova richiesta di variazione di prezzo relativa allo stesso bene o servizio.

Art. 9.

Allo scopo di assicurare unità di indirizzi e di metodi, è trasferita al CIP la competenza di determinare i prezzi di beni e servizi, attribuita da leggi anteriori, in tutto o in parte, alla competenza di altro organo o amministrazione dello Stato. Sulla determinazione delle tariffe professionali deve essere sentito il CIP.

Il CIP, nell'effettuare la relativa istruttoria, si avvale della collaborazione delle amministrazioni competenti per materia.

Art. 10.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita la Segreteria generale per il controllo dei prezzi secondo le disposizioni della presente legge.

Alla Segreteria generale è preposto, con funzioni di segretario generale, un funzionario dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

La Segreteria generale per il controllo dei prezzi attua la rilevazione e l'elaborazione sistematica e permanente dei dati relativi alla formazione dei prezzi e alle loro tendenze; compie le istruttorie preliminari nelle materie di competenza del CIP; provvede ai compiti di segreteria del CIP e delle commissioni tecniche consultive; dà esecuzione alle deliberazioni del CIP; vigila sulla attuazione delle medesime nonchè sulla loro corretta interpretazione; inoltre, in base alle indicazioni del CIP o del suo presidente, impartisce direttive ai CRP.

Nell'esercizio delle sue funzioni, la Segreteria generale per il controllo dei prezzi può richiedere, e le imprese sono obbligate a fornire, ogni necessario elemento conoscitivo.

La Segreteria generale per il controllo dei prezzi può disporre ispezioni presso le im-

prese al fine di verificare la completezza e la veridicità degli elementi conoscitivi forniti.

La Segreteria generale per il controllo dei prezzi può avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, di qualsiasi ufficio od organo dell'Amministrazione statale, delle Regioni, degli enti locali e delle Camere di commercio, nonchè dei centri di ricerca pubblici.

La Segreteria generale per il controllo dei prezzi può inoltre, previa deliberazione del CIP, assumere, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, non più di dieci esperti anche estranei alle pubbliche amministrazioni, per l'assolvimento di specifici incarichi che richiedono particolari specializzazioni ed esperienze, con retribuzione determinata di volta in volta.

Art. 11.

Nell'esercizio e nei limiti delle funzioni ispettive, gli impiegati appartenenti ai ruoli previsti dal successivo articolo 13 delle carriere direttiva e di concetto sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Per l'identificazione personale, i predetti impiegati devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal segretario generale del CIP.

Art. 12.

Chiunque vende o mette in vendita beni ovvero offre od esegue servizi a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma della presente legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5 a 100 milioni di lire. Se il fatto è di lieve entità, si applica la pena della reclusione fino a due anni e della multa fino a 2 milioni di lire.

Sono passibili di ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni e di arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca reato più grave:

a) i soggetti che, richiesti di dati o notizie, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, non li forniscano, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti;

b) coloro che, in qualità di membri delle commissioni consultive di cui ai pre-

cedenti articoli 3 e 4, secondo comma, o di esperti membri del CIP, essendo venuti a conoscenza di notizie riguardanti singole aziende, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede a giudizio direttissimo a norma dell'articolo 502 del codice di procedura penale.

Art. 13.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti:

a) le competenze e l'ordinamento della Segreteria generale per il controllo dei prezzi, in conformità di quanto disposto dai precedenti articoli;

b) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di ruoli organici del personale della Segreteria generale, distinti per carriere, con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel limite massimo complessivo di 250 unità di cui 40 della carriera direttiva, ivi compresi i dirigenti in numero non superiore a 8;

c) l'istituzione di un apposito consiglio per l'amministrazione del personale dei predetti ruoli, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato;

d) l'inquadramento in qualifiche corrispondenti, nei ruoli di cui alla precedente lettera *b*), del personale statale in servizio presso la Segreteria generale, che ne faccia domanda, con corrispondente riduzione da apportarsi nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle amministrazioni di provenienza;

e) l'inquadramento, a domanda, nei ruoli di cui alla precedente lettera *b*), del per-

sonale degli enti pubblici in servizio presso la Segreteria generale alla data del 28 ottobre 1977. L'inquadramento è effettuato nella qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore delle norme delegate, secondo apposite tabelle di equiparazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e assorbibile con la progressione economica o di carriera. Il suddetto personale non inquadrato può essere mantenuto nella posizione di comando, nel limite dei posti vacanti nei ruoli e per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme delegate;

f) l'inquadramento, a domanda, nei ruoli di cui alla precedente lettera *b*), del personale comunque incaricato con funzioni impiegatizie a carattere continuativo presso la Segreteria generale, alla data del 28 ottobre 1977. L'inquadramento è effettuato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte;

g) le norme alle quali dovranno attenersi gli Uffici della predetta Segreteria generale nel procedere alle rilevazioni ed alle elaborazioni dei dati relativi alla formazione dei prezzi e alle loro tendenze, nonchè le norme relative alle istruttorie preliminari da compiere nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico le norme della presente legge e dei decreti delegati da emanarsi ai sensi del comma precedente, coordinandole con le disposizioni legislative vigenti in materia di prezzi, che non siano in contrasto con le predette norme.

Le norme delegate sono approvate dal Consiglio dei ministri e sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, sentito il parere, da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, di una Commissione di dieci deputati e dieci senatori, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 1.000 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge, salvo l'articolo 13, entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti delegati previsti dal citato articolo 13, primo comma.

A partire da tale data sono soppressi la Commissione centrale dei prezzi, i comitati provinciali dei prezzi e le commissioni consultive provinciali di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni.